

ed altre analoghe, che sorprendono soprattutto perché il contratto collettivo in esame segue, e sostanzialmente riproduce, il vigente regolamento sul personale dell'Istituto. Basterebbe porre in rilievo la più comune e la meno spiegabile di dette imprecisioni, quella di riferirsi sempre alla "Direzione generale" anziché alla Amministrazione o all'Istituto, del quale, con il contratto collettivo medesimo, non è indubbiamente pregiudicata né la natura di ente di diritto pubblico, né la competenza dei suoi organi deliberanti, in particolare.

Scendendo all'esame del merito, giova richiamare l'attenzione su alcune norme, che non sembra abbiano migliorato l'ordinamento attuale:

Art. 1° - Dopo aver trattato delle categorie e dei gradi del personale, omette di riprodurre la disposizione dell'art. 2 del vigente regolamento dell'Istituto, concernente la gerarchia. Negli articoli che seguono manca del pari una disposizione analoga. In locum, che non sembra involontaria, darà luogo a controversie. - Comunque, nel silenzio del contratto collettivo di lavoro, si ha ragione di considerare ancora in vigore l'acclamato articolo 2 del regolamento interno, tanto più che l'ordine gerarchico discende implicitamente, anche nel nuovo ordinamento, dalle ca-